

## Zona Ovest Via Vittorio Emanuele



## Estratto della legge nazionale di riferimento

Art. 2 della Legge 29 Giugno 1939 n. 1497  
"Protezione delle bellezze naturali"

Delle cose di cui ai n. 1 e 2 e delle località di cui ai n. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, Provincia per Provincia, due distinti elenchi.

La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del ministro per l'Educazione Nazionale.

La Commissione è presieduta da un delegato del ministero dell'Educazione Nazionale scelto preferibilmente tra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ed è composta:

- del Regio soprintendente ai monumenti competente per sede;
- del presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.

Fanno parte di diritto della Commissione:

- i podestà dei Comuni interessati;
- i rappresentanti delle categorie interessate.

Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.

L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi si introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltreché nelle Segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi Unioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali.

## Estremi del provvedimento di vincolo

Deliberazione della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Bergamo

Verbale n. 3 del 5/3/58 per l'apposizione del vincolo

Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 7/6/61

Gazzetta Ufficiale n°152 del 22/6/61

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1961.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale Vittorio Emanuele, sita nell'ambito del Comune di Bergamo.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n.1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 marzo 1958, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del viale Vittorio Emanuele, sita nell'ambito del comune di Bergamo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bergamo;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, della signora Giuseppina Baldinelli in Monti;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce, con la varia e ricca vegetazione dei giardini con gli edifici

signorili ben armonizzati nell'ambiente, un caratteristico insieme avente valore estetico e tradizionale con spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona del viale Vittorio Emanuele, sita nel territorio del comune di Bergamo, compresa nel tratto che va dal giardino del palazzo Finazzi (incluso) allo sbocco della galleria d'accesso alla Conca d'Oro, con una profondità di m. 60 (sessanta) a partire dall'asse del viale Vittorio Emanuele, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n.1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 giugno 1961

p. Il Ministro: BADALONI